# Sci & Snowboard Gorduno

STATUTO SOCIALE

## Art. 1 Nome, sede e affiliazione

**1.1** Lo SCI&SNOWBOARD GORDUNO è un'associazione sportiva secondo gli art. 60 e segg. del CCS (Codice Civile Svizzero).

**1.2** La sede della Società è a Bellinzona - Gorduno.

**1.3** La Società fa parte della Federazione svizzera di sci (Swiss-Ski) e della Federazione Sci Svizzera Italiana (TiSki), nei confronti delle quali è tenuta al versamento dei contributi. Gli Statuti di Swiss-Ski e TiSki costituiscono parte integrante e complementare di questo Statuto.

## Art. 2 Scopo e obiettivi

**2.1** La Società mira alla promozione degli sport di scivolamento ed incoraggia il contatto sociale tra i giovani. L'associazione è apolitica e aconfessionale.

**2.2** Gli obiettivi della Società sono:

- **a)** promuovere la pratica degli sport sulla neve;
- **b)** favorire il miglioramento tecnico dei soci;
- **c)** formare monitori e monitori in formazione all'interno della Società;
- **d)** promuovere il miglioramento tecnico, teorico e metodologico dei monitori e dei monitori in formazione;
- **e)** favorire il contatto sociale.

**2.3** La Società concretizza i suoi obiettivi tramite:

- Uscite giornaliere
- Corsi settimanali
- Corsi di formazione G+S
- Corsi d'aggiornamento interni
- Altre attività (ludiche, ricreative, aggregative) anche al di fuori della stagione invernale e degli sport sulla neve

## Art. 3 Soci

**3.1** La Società si compone di:

- **Soci Adulti**
  Soci dai 16 anni compiuti. L'adesione quale socio Adulto minore di 18 anni è possibile con l'autorizzazione dell'autorità parentale. I soci Adulti minori di 18 anni possono partecipare all'Assemblea, ma non hanno diritto di voto.
- **Soci OG**
  Soci dai 7 ai 16 anni (non compiuti). L'adesione quale socio OG è possibile con l'autorizzazione dell'autorità parentale. I soci OG possono partecipare all'Assemblea, ma non hanno il diritto di voto.
- **Soci Onorari**
  Soci proclamati dall'Assemblea che hanno reso particolari servigi alla Società. I Soci Onorari maggiorenni hanno diritto di voto in Assemblea.
- **Soci Sostenitori**
  Soci che fanno parte della Società quali sostenitori. Soci Sostenitori maggiorenni hanno diritto di voto in Assemblea.

**3.2** L'adesione alla Società è individuale. Ogni socio acquisisce individualmente i diritti e i doveri previsti dallo Statuto. Ogni socio avente diritto di voto dispone di un voto personale in Assemblea.

**3.3** Per i soci appartenenti al medesimo nucleo familiare può essere prevista una quota associativa familiare.

## Art. 4 Ammissione, dimissione e radiazione

**4.1** La domanda di ammissione avviene mediante compilazione del formulario d'iscrizione. L'ammissione è decisa dal Comitato e diventa effettiva con il pagamento della tassa sociale annua.

**4.2** Per i soci OG e per i soci Adulti minori di 18 anni è necessario il consenso dei rappresentanti legali.

**4.3** Le dimissioni devono essere inviate in forma scritta (anche per mail) al Comitato della Società.

**4.4** Il Comitato può decidere, garantito il diritto di essere sentito, la radiazione di un socio dalla Società se:

- Il socio non paga la tassa sociale nonostante un richiamo scritto.
- Il socio tiene comportamenti che possono compromettere l'immagine o gli interessi della Società.

**4.5** Con l'ammissione alla Società, ogni membro diventa contemporaneamente membro di Swiss-Ski e di TiSki, fatta eccezione per i soci sostenitori e i soci onorari.

## Art. 5 Organi

**5.1** Gli organi della Società sono:

- l'Assemblea
- il Comitato
- la Commissione di revisione

## Art. 6 Assemblea

**6.1** Le competenze dell'Assemblea sono:

- **a)** la modifica dello Statuto;
- **b)** la nomina del Presidente, del Comitato e della Commissione di revisione;
- **c)** la designazione dei soci onorari;
- **d)** l'esame e l'approvazione dei conti consuntivi e preventivi, della relazione del Presidente, della Commissione tecnica;
- **e)** le tasse sociali;
- **f)** lo scioglimento della Società.

**6.2** L'Assemblea è composta da tutti i soci della Società. Il diritto di voto è disciplinato dall'art. 3 dello Statuto.

**6.3** Essa si riunisce in forma ordinaria una volta all'anno entro la fine di ottobre.

**6.4** La convocazione è recapitata ad ogni socio almeno 10 giorni prima.

**6.5** La convocazione viene fatta per mezzo lettera circolare o laddove sia disponibile per mezzo di posta elettronica.

**6.6** Eventuali proposte da inserire nell'ordine del giorno devono essere presentate per iscritto al Presidente almeno 5 giorni prima dell'Assemblea.

**6.7** Le votazioni avvengono per alzata di mano.

**6.8** L'Assemblea può validamente deliberare qualunque sia il numero di soci presenti.

**6.9** Il voto avviene a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, decide il voto del Presidente, in assenza quello del vicepresidente o di un altro membro di Comitato.

## Art. 7 Assemblea straordinaria

**7.1** L'Assemblea può essere convocata in forma straordinaria ogni qualvolta il Comitato o 1/5 dei soci aventi diritto di voto lo ritengano opportuno.

**7.2** L'avviso per le Assemblee straordinarie può essere dato anche solo 5 giorni prima, indicando le trattande, nelle modalità previste al punto 6.5.

## Art. 8 Comitato

**8.1** Il Comitato è composto da 7 a 11 membri, compreso il Presidente. Nel Comitato è auspicata una rappresentanza equilibrata dei generi.

**8.2** I membri restano in carica per 1 anno e sono rieleggibili.

**8.3** Un'eventuale rinuncia alla ricandidatura deve essere comunicata in forma scritta al Comitato entro il 30 giugno dell'anno in corso.

**8.4** Le mansioni del Comitato sono:

- **a)** pianificare e realizzare le attività annuali;
- **b)** garantire la gestione finanziaria della società;
- **c)** decidere su ammissioni, dimissioni o radiazioni;
- **d)** attribuire al proprio interno le diverse funzioni e mansioni necessarie al funzionamento della Società;
- **e)** nominare eventuali commissioni o gruppi ad hoc d'appoggio esterni al Comitato;
- **f)** convocare l'assemblea ordinaria e quella straordinaria;
- **g)** decidere i contributi da richiedere alle per le varie attività;
- **h)** assicurare il reclutamento di monitori e monitori in formazione;
- **i)** tenere il verbale delle riunioni di Comitato e delle assemblee;
- **j)** gestire e conservare il materiale della Società;
- **k)** decidere acquisti di materiale inerenti alle attività;

**8.5** Il Comitato può validamente deliberare quando è presente almeno la metà dei suoi membri. Le riunioni hanno luogo a scadenza irregolare durante l'arco dell'anno.

**8.6** La Società è vincolata dalla firma collettiva a due.

**8.7** Qualora un membro del Comitato si trovi in una situazione di potenziale conflitto di interessi in relazione a una decisione del Comitato, esso deve informarne il Presidente e astenersi dal partecipare alla discussione e alla decisione. Inoltre, il membro deve astenersi da qualsiasi scambio con altri membri del Comitato in merito alla decisione. L'astensione dal voto dovuta a un conflitto di interessi deve essere riportata nel verbale. Se il conflitto di interessi riguarda il Presidente, esso deve informarne il Vicepresidente. Qualora l'interessato contesti la presunta esistenza del conflitto di interessi, la decisione è rimessa al Comitato che delibera con l'esclusione del membro in questione.

**8.8** I membri di Comitato svolgono i propri doveri con la diligenza e l'efficienza richieste. I membri del Comitato non possono chiedere, ricevere, accettare o concedere agevolazioni dirette o indirette che siano o possano sembrare collegate al loro mandato in seno all'Associazione e che abbiano un valore superiore a quello puramente simbolico.

## Art. 9 Commissione di revisione

**9.1** La revisione dei conti è affidata ai due revisori e un sostituto nominati dall'Assemblea che rimangono in carica 1 anno e sono rieleggibili, per un periodo massimo di 4 anni consecutivi.

**9.2** I revisori hanno in ogni momento diritto di accesso a tutta la documentazione finanziaria e associativa.

**9.3** I revisori devono esprimersi per iscritto all'attenzione dell'Assemblea sull'andamento finanziario e certificare la correttezza e la completezza della contabilità.

**9.4** I revisori vengono convocati almeno 14 giorni prima dell'Assemblea.

## Art. 10 Responsabilità

**10.1** La Società risponde unicamente con il patrimonio sociale. È esclusa qualsiasi responsabilità personale dei membri.

**10.2** Ogni socio è tenuto ad assicurarsi individualmente contro gli infortuni.

## Art. 11 Scioglimento Società

**11.1** La Società può essere sciolta mediante deliberazione dell'Assemblea dei soci approvata con una maggioranza qualificata di almeno due terzi (2/3) dei voti validamente espressi.

**11.2** La Società non potrà sciogliersi finché almeno 10 soci ne faranno parte.

**11.3** In caso di scioglimento della Società:

- **a)** il patrimonio della medesima passa in custodia al Comune senza poterne usufruire per altre attività;
- **b)** detto patrimonio sarà devoluto ad una Società avente gli stessi scopi della società sciolta senza eccezione alcuna.

**11.4** Se decorso il periodo di 20 anni non sarà ricostituita nel Comune una Società con gli stessi scopi, il patrimonio sarà suddiviso in parti uguali tra le Società sportive apolitiche e aconfessionali del Comune.

## Art. 12 Etica e doping

**12.1** In quanto membro di Swiss-Ski, la Società e i suoi membri sono soggetti alla Carta etica, allo Statuto in materia di etica e allo Statuto sul doping di Swiss Olympic nonché agli altri documenti di dettaglio correlati.

**12.2** Presunte violazioni dello Statuto sul doping e dello Statuto in materia di etica sono oggetto d'indagine da parte di Swiss Sport Integrity e sanzionate in conformità ai casi definiti nello Statuto in materia di etica.

Negli altri casi, la valutazione giuridica e l'eventuale sanzione avvengono secondo le disposizioni previste dai rispettivi Statuti sul doping e in materia di etica, esclusivamente dinanzi al Tribunale dello sport svizzero, con esclusione dei tribunali ordinari

Le vie di ricorso sono disciplinate dalle disposizioni contenute nello Statuto sul doping o nello Statuto in materia di etica rispettivamente nei relativi Regolamenti.

## Art. 13 Protezione dei dati

**13.1** La raccolta dei dati dei soci da parte dell'associazione si limita esclusivamente ai dati personali necessari per la realizzazione dello scopo sociale. Il Comitato garantisce una sicurezza dei dati commisurata al rischio.

## Art. 14 Disposizioni finali

**14.1** Il presente Statuto, approvato all'Assemblea ordinaria del 10 ottobre 2026, sostituisce quello del 5 ottobre 2019 ed entra immediatamente in vigore.